



# *Repubblica di Lumenaria*

## IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri Simone Acquasanta, Salvatore Giordano, Francesco Sozzi e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità degli effetti previsti dalla sentenza del Processo Esse – Olympic in data 12.11.2022, promosso dal cittadino Giulio Valerio Orlando in data 23.11.2022

#### *Ritenuto in fatto*

1 – Con ricorso del 23 Novembre 2022 il cittadino Giulio Valerio Orlando richiedeva la pronuncia di questa Corte per giudicare la legittimità dell'atto processuale in epigrafe, limitatamente agli effetti della sentenza a decorrere lo scadere di quelli previsti dalla sentenza Grazisky – Olympic.

Secondo il ricorrente, la disciplina dell'atto impugnato, nel momento in cui dichiara che *“l'imputato Raul Olympic” è “colpevole dalle accuse a lui rivolte e lo condanna al silenziamento per giorni tre, da scontare al decorrere degli effetti della sentenza del Processo Grazisky – Olympic”*, si porrebbe in contrasto con la ratio della pena stessa, prevista dalla norma, ossia di evitare la reiterazione del reato.

La parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto censurato in quanto l'assenza del cittadino in piazza risulta elemento ostativo per lo scontarsi della pena prevista dalla sentenza.

## Considerato in diritto

1 – La sentenza del Processo Esse – Olympic è stata emanata dal Giudice ordinario Acquasanta in data 12 Novembre 2022.

2 – La questione di legittimità è infondata.

Il ricorso presentato dal ricorrente non fa riferimento ad alcuna norma del dettato Costituzionale, in particolare non si è posto, all'attenzione di questa Corte, quale articolo della Carta verrebbe violato dalla fattispecie in esame e presentata nel ricorso, come previsto dal Regolamento del Consiglio di Stato, *"Ordinamento generale del Consiglio di Stato"* del 06.01.2022, Art. 1.

La giustizia Lumenarense è, difatti, amministrata ai sensi dell'art. 28 Cost. e cioè, specificatamente al comma 2, "in nome del popolo Lumenarense facendo rispettare la legge e chi la trasgredisce".

Sebbene il ricorso non presenti alcuna norma di riferimento al Testo Costituzionale, questa Corte ritiene necessario chiarire, in base alla fattispecie presentata, come l'esecuzione della pena del silenziamento senza il condannato in Piazza sia legittima e si ponga nel solco di quanto stabilito dall'art. 28 Cost. comma 2.

Si dà il caso che l'imputato, al termine degli effetti della sentenza del Processo Grazisky – Olympic, emanata in data 12 Novembre 2022, e che prevedevano l'esilio per i successivi 7 giorni fino al 19 Novembre 2022, non sia rientrato in Piazza IV Febbraio non sottoponendosi alla manuale azione di silenziamento prevista dalla sentenza Esse – Olympic ad opera dell'organo di Polizia.

Ma è necessario sottolineare come il suo non ritorno in Piazza abbia, nei fatti, impedito al cittadino stesso di scrivere. Tale situazione ha, perciò, automaticamente dato vita al silenziamento richiesto dalla sentenza del processo suddetto.

PER QUESTI MOTIVI

IL CONSIGLIO DI STATO

Rigetta il ricorso presentato dal cittadino Giulio Valerio Orlando e conferma la validità del silenziamento somministrato nei confronti del cittadino Olympic, come stabilito dalla sentenza Esse – Olympic del 12.11.2022, e il termine dei suoi effetti sempre secondo quanto stabilito dalla medesima sentenza.

Così deciso in data 28 Novembre 2022.

F.to i Consiglieri di Stato



*Dott. Simone Acquasanta*

*Dott. Salvatore Giordano*

*Dott. Francesco Sozzi*

*Dott. Filippo Zanardi*